

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 agosto 2024

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1009** OGGETTO :

RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 19 DICEMBRE 2022 RECANTE "VALUTAZIONE IN TERMINI DI QUALITÀ, SICUREZZA ED APPROPRIATEZZA DELLE ATTIVITÀ EROGATE PER L'ACCREDITAMENTO E PER GLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE SANITARIE". APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI ALL'AZIENDA USL E ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE ACCREDITATE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale la seguente normativa nazionale:

- a) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, che trattano di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e di accreditamento istituzionale;
- b) l’Intesa sancita in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante: "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITamento", in attuazione dell’art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2012-2012 (Rep. N. 259/CSR);
- c) l’Intesa sancita in data 19 febbraio 2015 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di adempimenti relativi all’accREDITamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR)”;
- d) il decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, n. 70 recante “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- f) il decreto del Ministro della salute del 23 maggio 2022, n. 77, recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- g) la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e in particolare l’art. 15 che modifica il d.lgs. 502/1992 per quanto riguarda la revisione e la trasparenza dell’accREDITamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati;
- h) il decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 (di seguito DM) recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accREDITamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie” con il quale, tra altro, viene prescritto alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti alle richiamate modifiche del d.lgs. 502/1992 ai criteri per il rilascio di nuovi accREDITamenti (Allegato A) e a quelli per la selezione dei soggetti con cui stipulare gli accordi contrattuali (Allegato B) entro il termine di nove mesi a partire dal 31/12/2022;
- i) il decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.” recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 1302 in data 13 novembre 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- j) il decreto del Ministero della Salute del 26 settembre 2023 con il quale è stato prorogato il termine del 30/09/2023 al 31/03/2024;
- k) la legge n. 18 del 23 febbraio 2024 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.” con la quale il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Richiama, inoltre, la nota circolare, siglata in data 9 luglio 2024, in merito all’applicazione delle verifiche relative al “Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accREDITamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, approvato con DM 19 dicembre 2022, trasmessa con nota prot. 5436/SAN in data 11 luglio 2024.

Richiama, altresì, la seguente normativa regionale:

- a) legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione in particolare:
  - a. l'articolo 38 che subordina all'autorizzazione del dirigente della struttura regionale competente la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie e il loro eventuale successivo accreditamento;
  - b. l'articolo 39 che disciplina gli accordi contrattuali e che dispone, al comma 2, che *“l'Azienda USL, sulla base degli indirizzi ed in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma e dal relativo piano attuativo, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalità definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10”*;
- b) legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 che ha approvato il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013;
- c) deliberazione di Giunta regionale n. 116 in data 1° febbraio 2013, recante indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai fini dell'adozione del bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015, tenuto conto della nuova articolazione della spesa sanitaria corrente e per investimenti prevista dal d.lgs. 118/2011 e dalla legge finanziaria regionale 2013, ed in particolare il punto 4 del dispositivo che dispone quanto segue: *“di stabilire che la Regione, a decorrere dall'anno 2013, non esercita la scelta di gestire direttamente una parte del finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale e, pertanto, non essendo tenuta ad attivare una gestione sanitaria accentrata finalizzata alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, tratta, come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 118/2011, le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari dell'Azienda USL ed effettua, a valere sui capitoli di spesa del Servizio Sanitario Regionale, le operazioni di mero trasferimento delle somme all'Azienda medesima”*;
- d) deliberazione della Giunta regionale n. 1671 in data 27 novembre 2017 avente ad oggetto *“Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000. Revoca delle DGR 52/2010 e 496/2016”*;
- e) deliberazione della Giunta regionale n. 167 in data 15 febbraio 2019 ad oggetto *“Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017”*.

Richiama infine il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022/2025, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI recante *“Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025”*.

Rammenta alla Giunta regionale che, ai sensi della richiamata l.r. 5/2000:

- a. l'Azienda USL eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti (Articolo 38, comma 1);
- b. gli accordi o contratti devono comunque assicurare:

1. il rispetto del volume massimo di prestazioni da erogare, per durata, tipologia e modalità di assistenza concordate;
2. la permanenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento;
3. l'osservanza dei vincoli di spesa fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite dalla Giunta regionale;
4. la risoluzione automatica ed immediata dell'accordo o contratto in caso di perdita dei requisiti di esercizio o di accreditamento;
5. la diminuzione del valore delle tariffe e delle remunerazioni nel caso di eccedenza del volume quantitativo o del volume di spesa previsti;
6. il quadro complessivo delle informazioni da fornire e le procedure seguite per il controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate (Articolo 39, comma 3).

Precisa, a tale proposito, come rappresentato dai competenti uffici, che:

- a. per le strutture private che erogano prestazioni ambulatoriali vige la liberalizzazione del fabbisogno in termini di autorizzabilità e accreditabilità, dal 2016, secondo le disposizioni della Giunta regionale della Valle d'Aosta, a condizione che nelle stesse non si erogino prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa e day surgery. Tali strutture sono soggette al nullaosta igienico-sanitario che viene rilasciato dalla struttura preposta dell'Azienda USL oppure alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente;
- b. per le attività sanitarie adibite a laboratorio analisi vige la soglia minima di attività stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 617 in data 30 aprile 2015, recante "Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2011 sul documento recante: "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" e approvazione di prime disposizioni per la riorganizzazione della rete regionale";
- c. per l'assistenza ospedaliera, è stata approvata la DGR n. 642 in data 22 maggio 2017 (Aggiornamento degli standard relativi all'assistenza ospedaliera in Valle d'Aosta approvati con DGR n. 107 in data 29 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70), con la quale il Presidio Ospedaliero Regionale "Umberto Parini" viene classificato quale presidio di I° livello avanzato, dotato di alcune discipline proprie del II° livello, necessarie a garantire ai cittadini una corretta e tempestiva risposta assistenziale, in particolare per le patologie tempo-dipendenti e stabilisce che in Valle d'Aosta non sussistono le condizioni per l'accreditamento di strutture ospedaliere private polispecialistiche.

Esponde alla Giunta regionale che il richiamato DM 19/12/2022 è il decreto attuativo della misura contenuta nella legge n. 118 del 2022, la cosiddetta "Legge Concorrenza", che ha fissato nuove regole per i rapporti tra il privato che eroga prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Precisa, a tale proposito, che l'articolo 15, comma 1 lettera b), n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del SSN, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva

alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'art. 8-quater, comma 7.

Precisa che le disposizioni e gli obblighi, posti in capo alla Regione dalla normativa nazionale relativi alla stipula degli accordi contrattuali, sono in capo all'Azienda USL della Valle d'Aosta, in virtù della DGR n. 116/2013 ed in particolare il punto 4 del dispositivo che dispone quanto segue: *“di stabilire che la Regione, a decorrere dall'anno 2013, non esercita la scelta di gestire direttamente una parte del finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale e, pertanto, non essendo tenuta ad attivare una gestione sanitaria accentrata finalizzata alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, tratta, come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 118/2011, le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari dell'Azienda USL ed effettua, a valere sui capitoli di spesa del Servizio Sanitario Regionale, le operazioni di mero trasferimento delle somme all'Azienda medesima”*.

Riferisce che le tariffe applicabili dall'Azienda USL della Valle d'Aosta alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie sono definite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Precisa ancora che, in base all'articolo 5 del suddetto DM 19/12/2022, le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che tale termine è stato prorogato, al 31 marzo 2024, con decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 e nuovamente prorogato, al 31 dicembre 2024, dalla richiamata legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

Riferisce alla Giunta regionale che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa in più occasioni in merito e ha rilasciato diversi pareri, pubblicati sul Bollettino della medesima Autorità, puntualizzano la violazione dell'articolo 106 TFUE in materia di concorrenza.

Esponde alla Giunta regionale, secondo quanto riferito dalla Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, che:

- a. è stata effettuata apposita istruttoria amministrativo-tecnica, avviata dalla medesima Struttura mediante, tra l'altro, incontri in videoconferenza con il coinvolgimento dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (AGENAS) per la revisione dei manuali di accreditamento attualmente in uso;
- b. si è svolto un incontro di lavoro tecnico, in data 25 gennaio 2024, presso la sede dell'Assessorato, di cui è stato redatto apposito verbale, condiviso tra le parti, firmato digitalmente ed acquisito al protocollo regionale in data 15 marzo 2024, al n. 2099/SAN, con l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) con la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, finalizzato alla definizione delle fasi necessarie per recepire le disposizioni del DM 19/12/2022;

- c. è stato istituito con decreto del Ministero della Salute del 30 gennaio 2024 il “Tavolo nazionale dell’accreditamento” della Commissione Salute, del quale la medesima dirigente della Struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento ne fa parte, la cui costituzione è susseguente alle attività di ricognizione svolte in favore dello stato di avanzamento dell’applicazione regionale del DM 19 dicembre 2022, e dal quale sono emerse alcune criticità applicative dello stesso decreto;
- d. è stata coinvolta l’Azienda USL, sin dall’approvazione del DM 19/12/2022, ai fini dell’applicazione dello stesso anche mediante la compilazione del questionario sulla sicurezza e sulle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella.

Propone pertanto di:

1. recepire il DM del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 recante *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo DM 19/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 305 del 31/12/2022 ;
2. recepire i requisiti fissati dalla circolare del Ministero della Salute, siglata in data 9 luglio 2024, in applicazione delle verifiche relative al *“Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, trasmessa con nota prot. 15206 in data 11 luglio 2024 e acquisita al protocollo regionale con nota 5436/SAN in pari data;
3. adeguare il sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate in Valle d’Aosta alle disposizioni di cui al DM 19/12/2022 mediante la revisione dei manuali di accreditamento condivisi con AGENAS e con l’OTA, tenuto conto del territorio regionale e delle tipologie di strutture presenti in Valle d’Aosta;
4. rinviare a successivo provvedimento dirigenziale della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari:
  - l’approvazione dei manuali di accreditamento, di cui al precedente punto 3), per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
  - la definizione di nuove disposizioni regionali per le strutture sociosanitarie, pubbliche e private, in materia di accreditamento istituzionale;
5. disporre che tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, già accreditate al 31 luglio 2024, presenti in Valle d’Aosta si adeguino, entro il 30 novembre 2024, alle disposizioni di cui all’allegato A al DM 19/12/2022 e alla circolare del Ministero della Salute, in data 9 luglio 2024, in applicazione delle verifiche relative al *“Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, attestandole mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dell’Amministrazione regionale;
6. assicurare, mediante successive verifiche sul campo da parte dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), l’effettivo adeguamento, delle strutture di cui al punto precedente, alle disposizioni di cui all’allegato A al DM 19/12/2022 e alla circolare del Ministero della Salute del 9 luglio 2024;
7. demandare all’Azienda USL della Valle d’Aosta l’applicazione delle disposizioni di cui al DM 19/12/2022, ed in particolare all’Allegato B del medesimo, e alla circolare del

Ministero della Salute del 9 luglio 2024, in applicazione delle verifiche relative al “*Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”, per l’individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali;

#### LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

#### D E L I B E R A

1. di recepire il DM del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 recante “*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 305 del 31/12/2022;
2. di recepire la circolare del Ministero della Salute, siglata in data 9 luglio 2024, prot. 15206 dell’11 luglio 2024, in merito all’applicazione delle verifiche relative al “*Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”, ed acquisita al protocollo con nota 5436/SAN in pari data;;
3. di adeguare il sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate in Valle d’Aosta alle disposizioni di cui al DM 19/12/2022 mediante la revisione dei manuali di accreditamento condivisi con AGENAS e con l’OTA, tenuto conto del territorio regionale e delle tipologie di strutture presenti in Valle d’Aosta;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari:
  - l’approvazione dei manuali di accreditamento, di cui al precedente punto 3), per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
  - la definizione di nuove disposizioni regionali per le strutture sociosanitarie, pubbliche e private, in materia di accreditamento istituzionale;
5. di disporre che tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, già accreditate al 31 luglio 2024, presenti in Valle d’Aosta si adeguino, entro il 30 novembre 2024, alle disposizioni di cui all’allegato A al DM 19/12/2022 e alla circolare del Ministero della Salute, in data 9 luglio 2024, in applicazione delle verifiche relative al

*“Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, attestandole mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dell’Amministrazione regionale;

6. di assicurare, mediante successive verifiche sul campo da parte dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), l’effettivo adeguamento, delle strutture di cui al punto precedente, alle disposizioni di cui all’allegato A al DM 19/12/2022 e alla circolare del Ministero della Salute del 9 luglio 2024;
7. di demandare all’Azienda USL della Valle d’Aosta l’applicazione delle disposizioni di cui al DM 19/12/2022, ed in particolare all’Allegato B del medesimo, e alla circolare del Ministero della Salute del 9 luglio 2024, in applicazione delle verifiche relative al *“Sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, per l’individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione, nell’apposita sezione del canale tematico *“Sanità”* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
10. di stabilire che dell’approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura dell’Ufficio Qualità facente capo alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, all’Azienda USL ed al Collegio sindacale della stessa Azienda, alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate presenti in Valle d’Aosta, alle strutture del Dipartimento Sanità e salute, all’Avvocatura regionale nonché all’Organismo Tecnicamente Accreditante, per i successivi adempimenti di competenza.